



Comunicato Sindacale

Richiamo all'azienda al rispetto del Contratto Nazionale

In data odierna si è svolto un incontro richiesto dai Sindacati per evidenziare le problematiche emerse a partire dalla Comunicazione Aziendale in materia di ferie ed ex festività.

Restando l'azienda sulle posizioni intransigenti e scorrette espresse dalla circolare, le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono di dover ricordare, per chiarezza, le Normative ed i Regolamenti a cui i Lavoratori debbono fare riferimento e che sono l'art. 49 - Ferie e l'art. 50 - Permessi per ex festività del vigente CCNL.

Permessi ex festività

L'art. 50 secondo capoverso recita testualmente: *“(omissis) La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime - in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie (omissis).”* Ne consegue che, in caso di utilizzo dei permessi ex festività con modalità diverse da quelle sopra elencate, non sussiste alcun obbligo per i colleghi di inserirli nel piano ferie.

Inoltre quanto indicato al punto 3 delle Disposizioni per la gestione del Programma Ferie 2011 non trova alcun riscontro normativo nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e pertanto non vi è per i Dipendenti alcun obbligo di fissare le ex festività in via prioritaria rispetto alle ferie e non vi è alcun obbligo di fruizione da parte del dipendente dei permessi e se non fruite nell'anno verrà liquidata la corrispondente retribuzione.

Giornata festiva 1 maggio

L'art. 48 punto 4 del CCNL: *“In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l'impresa ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.”*

Ne consegue che il recupero (di cui non è dovuta la pianificazione ad inizio anno) è la modalità alternativa al compenso aggiuntivo, pertanto non è corretto che la circolare riporti che *“il Dipendente dovrà fruire di una giornata di permesso 'compensativo' [...]”*.

Ferie arretrate

Ribadiamo il concetto che obbligare i colleghi alla pianificazione delle ferie arretrate è in contrasto con il diritto dei dipendenti alla piena disponibilità delle stesse. Inoltre la regola del completo esaurimento non considera la disponibilità dimostrata dai colleghi quando era l'azienda a chiedere (al limite della costrizione) di rinunciare a tale diritto per esigenze di servizio.

ROL

Il Contratto Nazionale prevede, per la Riduzione dell'Orario di Lavoro, al punto 6 dell'art. 94 il riconoscimento di una giornata *“da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.”*

Quindi si ricorda che la mancata fruizione comporta la perdita del diritto e che non è prevista nessuna pianificazione obbligatoria ad inizio anno.

Considerazioni generali

I permessi ex festività, la banca ore, il ROL servono ai colleghi proprio per tenersi disponibilità di giorni per gli imprevisti e consentono, come richiesto, di pianificare la spettanza annuale di ferie senza trattenere residui.

Chiederne la pianificazione in ogni caso a inizio anno (che è ben oltre la salvaguardia delle esigenze di servizio), oltre che non avere fondamento normativo, tiene in conto solo le esigenze aziendali e ignora quelle personali e familiari dei colleghi.

Inoltre, forzare alla fruizione di spettanze rispetto all'indennizzo economico, dimostra ancora una volta che si sta raschiando il barile... svuotato da altri.

Vi invitiamo a segnalare alle Organizzazioni Sindacali comportamenti difforni dalle norme del CCNL qui riportate.

Bergamo, 15 febbraio 2011

Rappresentanze sindacali di Gruppo

FD-Dircredito Fabi Fiba-Cisl Fisac-Cgil Sinfub Ugl Uilca